



STRUMENTI DI PAGAMENTO: NOVITÀ NORMATIVE

Torino, 27 novembre 2012

**Lucia Pace
Fisco, Finanza e Welfare
Confindustria**

Indice degli argomenti

- **Limiti alla circolazione del contante**
- **SEPA e strumenti elettronici di pagamento**
- **Fatturazione elettronica**



Normativa antiriciclaggio. Principali provvedimenti

Direttive comunitarie



2005/60/CE
2006/70/CE

Decreto di recepimento



D. Igs 231/2007

Interventi di modifica



- **D. Igs. 151/2009**
estensione obblighi
associazioni di categoria
- **D.L. 201/2011**
riduzione limite a 1.000
euro
- **D. Igs. 169/2012**
aumento limite a 2.500
euro per i cambiavalute



Limiti alla circolazione del contante

(articolo 49 del d. lgs. 231/2007)

IMPORTI INFERIORI A 1.000 EURO

Possibile circolazione del contante tra soggetti non autorizzati

Assegni bancari, postali e circolari  trasferibili

Assegni circolari (nominativi per legge)  nome/ragione sociale beneficiario

Il rilascio di moduli di assegni in forma libera deve essere richiesto per iscritto e sconta un'imposta di bollo di 1,50 euro per assegno

IMPORTI PARI O SUPERIORI A 1.000 EURO

(effettuati anche con più pagamenti frazionati)

Assegni bancari, postali, circolari  clausola di non trasferibilità + nome/ragione sociale beneficiario



Limiti circolazione contante (2)

Assegni all'ordine del traente o “a me medesimo”

- ✓ il traente può solo girarli per l'incasso a una banca (o alle Poste)
- ✓ possono essere emessi per importi superiori a 1.000 euro

Libretti di deposito (bancari o postali) al portatore

- ✓ saldo deve essere inferiore a 1.000 euro
- ✓ termine di adeguamento dei libretti esistenti: 31 marzo 2012
- ✓ in caso di trasferimento: entro 30 giorni il cedente comunica alla banca (o a Poste) i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento

Infrazioni comunicate al MEF entro 30 giorni



Deroga ai limiti sulla circolazione del contante (DL 16/2012)

DEROGA AL DIVIETO DI TRASFERIMENTO DI CONTANTE FINO A IMPORTI INFERIORI A 15.000 EURO

Ambito di applicazione

operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi legate al turismo tra:

- persone fisiche con cittadinanza diversa da quella italiana, dei Paesi UE e dello Spazio economico europeo, e non residenti nel territorio nazionale
- imprese operanti nel settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo

Adempimenti obbligatori

- comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate con indicazione del conto/i di versamento delle somme incassate
- per ogni operazione in deroga
 - ✓ acquisizione fotocopia passaporto e autocertificazione di cittadinanza e residenza del cessionario/committente
 - ✓ nel primo giorno feriale successivo all'operazione, versamento del contante incassato - se pari o superiore a 1.000 euro - sul c/c intestato al cedente/prestatore presso un operatore finanziario e contestuale presentazione all'operatore finanziario di copia della ricevuta dell'avvenuta comunicazione all'AdE



SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

(articolo 58 del d. lgs. 231/2007)

Violazione delle limitazioni al contante e ai titoli al portatore:

- ✓ **Sanzione minima: 3.000 euro**
- ✓ **Trasferimento contante, assegni (anche all'ordine del traente) e vaglia irregolari**
 - 1% - 40% dell'importo trasferito
 - per importi > 50.000 euro: 5% - 40% dell'importo trasferito
- ✓ **Soglia di 1.000 euro per i libretti di deposito**
 - 30% - 40% del saldo
 - per importi > 50.000 euro: 45% - 60% del saldo
 - per importi < 3.000 euro: sanzione pari al saldo in caso di mancate regolarizzazione o comunicazione dati di cessione



Tabella di riepilogo

STRUMENTO DI PAGAMENTO/DEPOSITO	OPERATIVITÀ	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
CONTANTE	Vietato il trasferimento tra soggetti non abilitati per importi pari o superiori a 1.000 euro	<ul style="list-style-type: none"> dall'1% al 40% dell'importo trasferito (minimo non inferiore a 3.000 euro; per violazioni riguardanti importi superiori a 50.000 euro la sanzione minima (1%) è aumentata di 5 volte (5%))
ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI/VAGLIA POSTALI E CAMBIARI	<ul style="list-style-type: none"> Importi inferiori a 1.000 euro: possibile circolazione in forma libera (moduli richiesti per iscritto dal cliente con pagamento imposta di bollo di 1.50 euro per assegno/vaglia) Importi pari o superiori a 1.000 euro: obbligo clausola non trasferibilità e nome/ragione sociale del beneficiario 	<ul style="list-style-type: none"> oblazione (definisce e chiude il procedimento sanzionatorio, art. 16, l. n. 689/1981): il soggetto che ha commesso l'infrazione (per importi fino a 250.000 euro) può effettuare un pagamento in misura ridotta al 2% entro 60 giorni dall'avvenuta notifica della contestazione da parte delle autorità competenti (facoltà esercitabile solo una volta all'anno)
ASSEGNI "A ME MEDESIMO" ("MIO PROPRIO", "M.M." O SIMILARI)	<p>Il traente-beneficiario può solo girarli per l'incasso a una banca (o alle Poste)</p> <ul style="list-style-type: none"> Non possono essere girati a soggetti terzi Possono essere emessi per importi superiori a 1.000 euro 	<ul style="list-style-type: none"> Assegni emessi all'ordine del traente girati ad un soggetto terzo, anche se di ammontare inferiore a 1.000 euro: dall'1% al 40% dell'importo trasferito (con un minimo non inferiore a 3.000 euro; per violazioni riguardanti importi superiori a euro 50.000 la sanzione minima (1%) è aumentata 5 volte (5%)) non è prevista la possibilità di oblare



Tabella di riepilogo (2)

LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE	<ul style="list-style-type: none">• Saldo obbligatoriamente inferiore a 1.000 euro• Regolarizzare i libretti esistenti (o estinguerli o renderli nominativi) entro il 31 marzo 2012• trasferimento di libretti al portatore: il cedente è tenuto a comunicare (alla banca o a Poste) entro 30 giorni dati identificativi e accettazione del cessionario e la data del trasferimento	<ul style="list-style-type: none">• saldo pari o superiore a euro 1.000: dal 30% al 40% dell'importo del libretto (con un minimo non inferiore a 3.000 euro*)• mancata estinzione o adeguamento di quelli esistenti entro il 31 marzo 2012, mancata comunicazione dell'avvenuta cessione del libretto entro i 30 giorni successivi alla data di trasferimento: dal 30% al 40% del saldo del libretto (in questi casi, se l'importo del libretto è inferiore a 3.000 euro, la sanzione è pari a tale importo)• *le violazioni precedenti (saldo sopra soglia e mancato adeguamento/mancata comunicazione cessione) per importi superiori a 50.000 euro comportano sanzioni minime e massime aumentate del 50% (45% - 60%)• non è prevista la possibilità di oblare
--	---	---

*Non si applica alle violazioni commesse **fino al 15 giugno 2010** (compreso). Infatti, la normativa allora vigente è stata modificata (con decorrenza 16 giugno 2010) dal decreto legge n. 78/2010 (convertito dalla legge n.122/2010), come esplicitato dalla Circolare del MEF del 16 gennaio 2012.



QUESTIONI APPLICATIVE

✓ Operazioni frazionate

- rateizzazione ammessa in caso di accordo scritto
- sconsigliata rateizzazione giornaliera anche se risultante da accordo
- valutazione caso per caso da parte dell'Autorità amministrativa

✓ Prelievi e versamenti

- possibili per importi sopra soglia

✓ Acconti

- su trasferte: violazione per importi sopra soglia anche in caso di trasferimenti datore di lavoro - lavoratore
- su stipendi: leciti a condizione che l'importo in contanti sia inferiore a 1.000 euro e che il saldo venga corrisposto con strumenti tracciabili per qualsiasi importo



Operazioni di acconto

ESEMPIO: STIPENDIO/FATTURA COMMERCIALE € 1.500

OPERATIVITÀ CORRETTA

Acconto: contante/titoli al portatore fino a € 999,99, anche in momenti diversi, ma complessivamente di importo inferiore a € 1.000

Saldo: strumenti tracciabili € 500,01 (es. bonifici, assegni anche in forma libera)

OPERATIVITÀ NON CORRETTA

- **Ipotesi 1**

Acconto: contante/titoli al portatore € 1.000, anche in momenti diversi e singolarmente inferiori a 999,99, ma complessivamente superiori al limite

Saldo: strumenti tracciabili € 500

- **Ipotesi 2**

Acconto: contante/titoli al portatore € 900

Saldo: contante/titoli al portatore € 600



WAR ON CASH: strumenti elettronici

SEPA - Area Unica dei Pagamenti in Euro



piattaforma
unica
europea

Obiettivi SEPA

- scompaiono le differenze tra strumenti nazionali ed esteri: accentramento funzione di tesoreria, standardizzazione, automazione
- riduzione dei costi
- aumento della concorrenza

Provvedimenti di realizzazione della SEPA

- d. lgs. 11/2010 di recepimento della Direttiva sui Servizi di Pagamento (PSD, 2007/64): in vigore dal 1° marzo 2010
- Regolamento “end-date” 260/2012: in vigore dal 31 marzo 2012



BONIFICI: principali contenuti del d. lgs. 11/2010

- ✓ **TEMPI DI ESECUZIONE** 1 giorno lavorativo
- ✓ **DATA VALUTA** e **DATA DISPONIBILITÀ** coincidono
(divieto valuta antergata e postergata)
- ✓ **IBAN** come **IDENTIFICATIVO UNICO** del c/c
- ✓ **DIRITTO AL RIMBORSO** esercitabile entro:
 - 13 mesi per operazioni non autorizzate
 - otto settimane per operazioni autorizzate ma di importo errato



BONIFICI E ASSEGNI: riepilogo

	Data valuta beneficiario	Disponibilità dei fondi
Bonifici	giorno di accredito dei fondi	giorno di accredito dei fondi
Assegni circolari	1 giorno lavorativo dal versamento (giorno del versamento per stessa banca)	4 giorni lavorativi dal versamento
Assegni bancari	3 giorni lavorativi dal versamento (giorno del versamento per stessa banca)	4 giorni lavorativi dal versamento



SEPA: principali novità del Regolamento *end-date*

Dal 1° febbraio 2014 tutti i bonifici e gli addebiti diretti effettuati nell'Unione europea devono essere eseguiti secondo i requisiti uniformi indicati nel Regolamento 260/2012

Inoltre:

- ✓ equiparazione delle commissioni fra pagamenti domestici e transfrontalieri
- ✓ abolizione delle commissioni interbancarie multilaterali (MIF, Multilateral Interchange Fees) sugli addebiti diretti a partire dal **1° novembre 2012** per i pagamenti transfrontalieri e dal **1° febbraio 2017** per i pagamenti nazionali
- ✓ utilizzo dello standard ISO 20022 XML per l'invio/ricezione di bonifici e addebiti diretti in forma aggregata
- ✓ eliminazione obbligo fornitura BIC



Applicazione Regolamento *end-date*

Provvedimento Banca d'Italia posto in consultazione individua gli strumenti nazionali da sostituire con gli “standard” SEPA

➤ **INCLUSI**

- Bonifici per cassa
- Pagamenti interni tra PSP

➤ **ESCLUSI**

- Ri.Ba.
- MAV
- RAV
- Bollettini postali e bancari

Principio di non regressione ➔

è prevista la predisposizione di servizi opzionali aggiuntivi per garantire livelli di servizio pari a quelli attuali



Applicazione Regolamento *end-date* (2)

FINO AL 1° FEBBRAIO 2016

- possibile utilizzare il RID finanziario nazionale
- non obbligatorio l'utilizzo dell'ISO 20022 XML

DIVIETO PER LE BANCHE DI RICHIEDERE IL BIC AI CLIENTI

- dal 1° febbraio 2014 per le operazioni di pagamento nazionali
- dal 1° febbraio 2016 per le operazioni di pagamento transfrontaliere

DOPO IL 1° FEBBRAIO 2014

- razionalizzazione in chiave SEPA dei servizi esclusi dalla migrazione



Applicazione Regolamento *end-date* (3)

OBBLIGHI INFORMATIVI

- **LE BANCHE** devono comunicare ai clienti le modifiche contrattuali legate alla migrazione di bonifici e addebiti diretti. In particolare, per gli addebiti diretti la comunicazione deve avvenire **entro il 1° maggio 2013**
- **IL BENEFICIARIO DEI PAGAMENTI** deve informare i propri pagatori dell'intenzione di avvalersi dell'addebito diretto SEPA, con preavviso di almeno due mesi rispetto all'"attivazione del servizio", **a partire dal 15 maggio 2013 e non oltre il 1° dicembre 2013**
- **LE BANCHE DEPOSITARIE DEI MANDATI DEI PAGATORI** devono fornire al beneficiario dei pagamenti collegati a tali mandati le informazioni necessarie all'esecuzione degli addebiti diretti in conformità al Regolamento



Principali criticità applicative

- ✓ **Mandati RID** → continuità deleghe esistenti
- ✓ **Allineamento elettronico archivi** → SEDA
- ✓ **Costi di adeguamento**



Comitato nazionale per la migrazione alla SEPA

- ✓ È co-presieduto da ABI e da Banca d'Italia
- ✓ Partecipano i rappresentanti di
 - Imprese
 - Consumatori
 - Pubblica Amministrazione
- ✓ Obiettivi del Piano di migrazione nazionale
 - Implementazione
 - Monitoraggio
 - Sensibilizzazione e comunicazione



Fatturazione elettronica

Istituito il **FORUM NAZIONALE SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA**

- ✓ coordinato dal MEF e dall'Agenzia delle Entrate
- ✓ partecipano istituzioni pubbliche e associazioni di categoria, tra cui Banca d'Italia, MISE, ABI e Confindustria
- ✓ sono previste **quattro linee di attività (Task):**
 1. monitoraggio del grado di diffusione della FE
 2. emersione di best practices
 3. semplificazione normativa
 4. adozione di un modello standard di dati per la fattura elettronica



Fatturazione elettronica (2)

Recepimento della direttiva n. 45/2010 in tema di disposizioni IVA e utilizzo della fatturazione elettronica (modifiche al DPR IVA, n. 633/1972)

PUNTI DI ATTENZIONE

- ✓ Ricorso alla fatturazione elettronica: vincolo all'accettazione da parte del destinatario, scritta, tacita o per comportamenti concludenti, quali trattazione/pagamento della fattura **E in caso di domiciliazione?**
- ✓ Obbligo di assicurare autenticità dell'origine, integrità del contenuto e leggibilità della fattura **Quali tecnologie?**
- ✓ Conservazione digitale delle fatture elettroniche:
 - **Obbligo** per il destinatario di fattura che abbia accettato di ricevere le fatture elettroniche
 - **Facoltà** in caso di scambio di fatture cartacee o generate in formato elettronico, ma che non possono definirsi elettroniche



Fatturazione elettronica PA - imprese

Legge finanziaria 2008 (n. 244/2007, articolo 1, commi 209 - 214)

Tutti i rapporti commerciali con la PA (amministrazioni centrali e locali dello Stato ed enti pubblici nazionali) devono essere regolati con fatture elettroniche: la PA non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né procedere ad alcun pagamento nemmeno parziale fino all'invio in forma elettronica

Attuazione della norma

- ✓ decreto del 7 marzo 2008 → individuazione del gestore del sistema di interscambio (Agenzia delle Entrate) e dell'ente tecnologico di gestione (Sogei)
- ✓ da emanare → decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per la PA



Schema di regolamento ministeriale su obbligo fatturazione elettronica PA - imprese

OBBLIGO A PARTIRE DA

✓ 12 MESI dall'entrata in vigore del regolamento

- Ministeri
- Agenzie fiscali
- Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale

✓ 24 MESI dall'entrata in vigore del regolamento

tutte le altre amministrazioni pubbliche (inserite nel conto economico consolidato dello Stato come da elenco ISTAT)

Due provvedimenti da emanarsi stabiliranno la decorrenza dell'obbligo per

- ✓ amministrazioni locali
- ✓ fatture emesse da soggetti non residenti in Italia



Schema di regolamento ministeriale su obbligo fatturazione elettronica PA – imprese (2)

MISURE DI SUPPORTO PER LE PMI

Verranno messi a disposizione strumenti informatici gratuiti per l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture, attraverso:

- l'adesione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
- il supporto di DigitPA (ora Agenzia digitale) in collaborazione con Unioncamere e sentite le associazioni di categoria delle imprese

